FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
FERRARA

Resp. Proced.: D.ssa Cecilia D'Addio
Resp. Istrut.:

E p.c. A TUTTI GLI OMCEO TERRITORIALI
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione n.247/2021 – ulteriori chiarimenti.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 19405/2021 del 10-12-2021
Doc. Principale - Copia Documento

In riferimento alla nota del 7 novembre u.s. concernente la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti rispetto alla Comunicazione n.247 in materia di sospensioni dei sanitari accertata ed eseguita dagli Omceo in seguito all'entrata in vigore del DL n.172/2021, anche al fine di consentire ai consiglieri del Consiglio direttivo dell'Ordine di Ferrara di adottare i provvedimenti di competenza nei confronti dei professionisti non vaccinati, si ritiene opportuno, qualora fosse necessario, comunicare a tutti gli Omceo quanto segue.

Punto 1 Comunicazione n.247: la violazione di legge a cui si fa riferimento è, ovviamente, il decreto legge n.172/2021 e l'art.2104 del c.c. che dispone gli obblighi di diligenza a cui si devono attenere i dipendenti nei rapporti con i datori di lavoro.

Rispetto all'illecito disciplinare si ricorda che a sensi dell'art.64 del Codice di deontologia medica "*Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuito dall'ordinamento*".

Ciò considerato l'inadempimento è esclusivamente addebitabile al sanitario, atteso che l'Ordine è del tutto estraneo all'eventuale rapporto di lavoro e non ha la materiale possibilità di reperire in altro modo notizie in merito.

Punto 4 della Comunicazione n.247: il riferimento normativo all'art.4 del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946, evidenziato nella Comunicazione n.247, è riferito, ovviamente, al testo vigente del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 atteso che, come noto, la Legge n.3/2018 ha sostituito integralmente i Capi I, II e III del Decreto su citato.

Punto 3 della Comunicazione n.247: non si riscontrano criticità interpretative rispetto a questo punto in quanto, se la data della richiesta di vaccinazione fosse superiore ai 20 giorni, l'Ordine deve procedere alla sospensione del sanitario.

Punto 6 della Comunicazione n.247: se l'Ordine non ha ricevuto l'atto di accertamento da parte della ASL non può, ovviamente, procedere alla rimozione di una sospensione che non è stata mai annotata.

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Provvederà, non appena ricevuto da parte della Federazione l'elenco dei sanitari non vaccinati, a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art.4 del decreto legge n.172/2021.

Per quanto riguarda la fattispecie dei sanitari iscritti che non esercitano si evidenzia che, indipendentemente dalla dichiarazione con atto notorio di non esercitare la professione, **opera comunque la sospensione anche in relazione all'obbligo degli Ordini di tenuta dell'Albo.**

Pertanto, nel caso specifico l'Ordine deve procedere ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del decreto legge n.172/2021.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Firmato digitalmente da
FILIPPO
ANELLI
O = FNOMCEO
C = IT

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 19405/2021 del 10-12-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005